

DOMANDA 4

Il candidato illustri la disciplina che regola la fruizione dei permessi brevi del personale docente e del personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

RISPOSTA

La disciplina dei permessi del personale è regolamentata nel CCNL, l'ultimo, relativo al triennio 2019-2021, è stato siglato nel 2024.

In relazione a quanto contenuto nel contratto, per i docenti emerge il seguente quadro:

- i docenti a t.i. hanno diritto a n. 3 gg di permesso per motivi personali o familiari e a n. 6 gg di ferie che possono essere fruiti con le stesse modalità dei precedenti 3 (con normale richiesta al DS e con autocertificazione delle motivazioni); possono, inoltre, fruire di permessi brevi (orari) nella misura massima della metà dell'orario di lavoro giornaliero, da recuperare nei due mesi successivi (tali permessi sono concessi senza oneri cioè solamente se vi è la possibilità di sostituzione);

- i docenti a t.d. con contratto fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, in base al nuovo CCNL hanno diritto a n. 3 gg di permesso retribuito per motivi personali o familiari nonché ai permessi brevi orari nella modalità dei docenti a t.i.;

- i docenti con altra tipologia di contratto (supplenza breve) possono fruire di n. 6 gg di permessi per motivi personali o familiari ma non retribuiti.

Il personale ATA, il quale svolge un orario pari a 36 ore settimanali, può fruire di n. 6 gg di permesso breve per motivi personali o familiari (tali permessi sono fruibili anche ad ore).

Punteggio: 11.00



6

27

